



LA TESI DELL'”INCASSO GIURIDICO” DEI CREDITI RINUNCIATI DAI SOCI. OSSERVAZIONI CRITICHE

Irene Giusti e Pasquale Saggese

ABSTRACT

Si fa seguito al Documento FNC del 15 gennaio 2016, concernente il regime tributario della rinuncia ai crediti dei soci verso la società a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto internazionalizzazione), per approfondire la tesi del c.d. “incasso giuridico”, tesi che nel citato documento era stata annoverata tra i profili di criticità del suddetto regime scaturenti dall’attività esegetica dell’Amministrazione finanziaria.

Il presente lavoro si propone, quindi, di individuare ed analizzare le possibili ragioni che hanno condotto l’Amministrazione finanziaria ad approdare alla tesi de qua e che hanno successivamente indotto la giurisprudenza di legittimità a recepire la stessa con due recenti pronunce, al fine precipuo di sottoporla ad un accurato vaglio critico

Sommario: 1. Premessa. – 2. La tesi dell’“incasso giuridico”: origini e ragioni sottese alla sua elaborazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. - 3. Orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità. - 4. Considerazioni critiche.

1. Premessa

Nel Documento FNC del 15 gennaio 2016¹ (di seguito, “Documento FNC”) si è sostenuto come il regime fiscale della rinuncia dei soci ai crediti verso la società presenti taluni profili di incertezza, sia per come è stato riformato da parte dell’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, “*disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese*” (c.d. Decreto internazionalizzazione)², sia per ragioni risalenti e che ineriscono all’interpretazione conferita alla norma *ex* articolo 88 comma 4 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, di seguito “T.U.I.R.”) dall’Amministrazione finanziaria prima e dalla giurisprudenza di legittimità dopo.

Ebbene, tra i profili di criticità scaturenti dall’attività esegetica dell’Amministrazione finanziaria vi è quello relativo alla genesi (e conseguente applicazione) della tesi del c.d. “incasso giuridico” dei crediti rinunciati dai soci correlati a redditi imponibili per cassa.

¹FNC, Documento del 15 febbraio 2016, reperibile al seguente *link*: <http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/941>, al quale si rinvia per l’illustrazione e la disamina della disciplina della rinuncia ai crediti da parte dei soci nei confronti della società.

² Si ricorda che la novella normativa *de qua* stabilisce la rilevanza fiscale in capo alla società partecipata a titolo di sopravvenienza attiva della rinuncia ai crediti da parte dei soci per la parte che eccede il relativo valore fiscale e reciprocamente in capo al socio l’incremento del costo della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito rinunciato.

Come si illustrerà diffusamente nel prosieguo, la tesi *de qua* afferma l'imponibilità dei crediti rinunciati in capo al socio persona fisica non imprenditore, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società, nonostante, nella versione previgente alla novella normativa del 2015, l'articolo 88, comma 4, del T.U.I.R. sancisse la non imponibilità in capo alla società partecipata dell'intero importo dei crediti rinunciati da parte dei soci e, specularmente, l'articolo 94, comma 6, del T.U.I.R. stabilisse che in capo al socio l'ammontare della rinuncia medesima dovesse incrementare il costo della partecipazione detenuta, principio quest'ultimo applicabile anche ai soci non imprenditori per effetto di quanto disposto dall'articolo 68, comma 6, del T.U.I.R.

Orbene, il presente lavoro, facendo seguito a quanto illustrato per brevi cenni nel Documento FNC³ in relazione alla tesi dell'incasso giuridico, si propone, dopo aver analizzato le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione finanziaria ad approdare ad una siffatta conclusione poi recepita (ben quattro lustri dopo) dalla giurisprudenza di legittimità, di sottoporre tale tesi ad un accurato vaglio critico alla luce delle *rationes* sottese alle disposizioni innanzi richiamate e dei principi comunemente accolti che sovrintendono alla tassazione dei redditi imponibili per cassa.

2. La tesi dell'“incasso giuridico”: origini e ragioni sottese alla sua elaborazione da parte dell'Amministrazione finanziaria

Al fine di illustrare la tesi ministeriale dell'incasso giuridico occorre in via prodromica delineare lo scenario normativo nel quale la medesima ha trovato (*rectius*, appare aver trovato) le premesse alla propria genesi. Pur non potendo trattare nella presente sede tutti i profili rilevanti della disciplina *de qua* (per la cui illustrazione si rinvia al Documento FNC⁴), si ritiene opportuno ricordare che con l'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557⁵ il legislatore ha inteso modificare l'ambito di applicazione della norma sull'irrelevanza fiscale della rinuncia ai crediti da parte dei soci, estendendo la non imponibilità della rinuncia medesima, in modo incondizionato, a tutti i crediti, indipendentemente dalla loro natura⁶.

Tanto, per effetto dell'elisione dall'articolo 55, comma 4⁷, del T.U.I.R. della locuzione “derivanti da precedenti finanziamenti” riferita al credito rinunciato, con conseguente attrazione nell'ambito dell'irrelevanza fiscale della rinuncia da parte dei soci anche dei crediti di natura commerciale, dei crediti da dividendi (diritto alla distribuzione degli utili deliberata dall'assemblea) e, più in generale, dei crediti derivanti da costi fiscalmente dedotti in precedenti esercizi dalla società partecipata⁸.

³ FNC, Documento del 15 febbraio 2016, par. 6, 18.

⁴ FNC, Documento del 15 febbraio 2016, par. 4, 13 ss.

⁵ Convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133.

⁶ V. FNC, Documento del 15 febbraio 2016, par. 4, 11 ss.

⁷ Attuale articolo 88, comma 4-*bis*, del T.U.I.R.

⁸ Cfr. Assonime, circolare 10 marzo 1994, n. 42, 44.

Ebbene, alla luce di tale rinnovata disciplina, l'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 73/E del 27 maggio 1994⁹, dopo aver confermato che pertanto tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione, i quali, per la società, non costituiscono sopravvenienze attive, ha altresì ritenuto come "naturale" la conseguenza che *"la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta"*.

Nella circolare le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione finanziaria a considerare naturale la predetta conclusione non sono esplicitate, di talché occorre procedere per ipotesi.

La prima poggia sul rilievo che l'aver esteso l'area di irrilevanza fiscale della rinuncia ai crediti dei soci a crediti aventi fonti generatrici di qualsivoglia natura (e non più solo ai crediti da finanziamento) comporti, nel caso di crediti correlati a redditi imponibili per cassa (come quelli derivanti da prestazioni di servizi professionali), un salto d'imposta dovuto, da un lato, alla non emersione di una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società partecipata a fronte di un costo dalla stessa dedotto per competenza in precedenti periodi d'imposta e, dall'altro, all'aumento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio, senza immediata creazione di materia imponibile stante la mancata percezione del provento.

Tale salto d'imposta è risultato, a parere di taluna autorevole dottrina, foriero di prassi elusive derivanti dallo sfasamento temporale tra il momento di deduzione del costo, per competenza, in capo alla società e quello di tassazione del provento, per cassa, in capo al socio persona fisica non imprenditore¹⁰.

Secondo tale approccio ermeneutico, infatti, a fronte della deduzione di un costo da parte della società partecipata, ad esempio per prestazione di servizi professionali ricevuta, e successiva patrimonializzazione del debito, il socio vedrebbe aumentare il valore fiscalmente riconosciuto della propria partecipazione *"per un ammontare esattamente pari al credito rinunciato"* senza essere assoggettato ad alcuna tassazione; a differenza di ciò che accadrebbe se si optasse sin dall'origine per un apporto laddove la società partecipata non porterebbe in deduzione alcun elemento negativo di reddito¹¹.

⁹ Par. 3.20 circ. cit.

¹⁰ D. Stevanato, *Le rinunce ai crediti per somme dedotte dalla società: se il reddito del socio è imponibile "per cassa" si può evitare un salto d'imposta*, in, Rass. Trib., 1994, 1555 ss.

¹¹ D. Stevanato, *cit.*, 1556 ss. L'autore è, quindi, di avviso contrario a quanto affermato dall'Assonime nella circolare 10 marzo 1994, n. 42, 44, laddove si era sostenuto che *"l'eventuale rinuncia del socio ad un credito derivante, ad esempio, da una cessione di merci alla società, produce risultati perfettamente equivalenti, sia in capo al socio che in capo alla società, a quelli che si determinerebbero nell'ipotesi in cui le merci formassero sin dall'origine oggetto di apporto e non di cessione: in tal caso, infatti, nessuno dubiterebbe della rilevanza fiscale per la società del costo delle merci riconosciuto in sede di apporto, ancorché la società non abbia in concreto sostenuto alcun esborso per il loro acquisto"*.

Da quanto appena evidenziato discenderebbe, quindi, che sottese alla tesi ministeriale dell'incasso giuridico vi sarebbero le predette preoccupazioni antielusive¹².

La seconda ipotesi che è stata avanzata in dottrina al fine di individuare le eventuali basi teoriche sulle quali potrebbe fondarsi la tesi *de qua* inerisce alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria “intendesse sostenere che la rinuncia al pari dell'incasso, è una manifestazione di disponibilità e godimento di ricchezza tale da integrare in testa al socio il presupposto del possesso del reddito”¹³.

Più specificamente, il socio rinunciando ad un credito nei confronti della società partecipata appare manifestare la volontà di patrimonializzarla, stante il rapporto di cointeressenza che intercorre tra le parti¹⁴. Di conseguenza, l'atto di rinuncia così configuratosi assumerebbe i connotati di un atto di disposizione e godimento di un credito che, sebbene non materialmente incassato, avrebbe fatto ingresso *aliunde* (ovverosia tramite la manifestazione della volontà di rinunciare) nella sfera giuridico-patrimoniale del socio per poi, contestualmente, uscirne.

Peraltro, come si vedrà nel prosieguo, è la teoria appena illustrata ad assurgere a fondamento giuridico di quelle pronunce della Suprema Corte che hanno recentemente recepito la tesi ministeriale dell'incasso giuridico.

3. Orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità

Come si è già anticipato, il sopra illustrato approdo interpretativo dell'Amministrazione finanziaria è stato oggetto di recepimento da parte di due recenti pronunce della Suprema Corte: la prima (sent. 18 dicembre 2014, n. 26842) riguardante la rinuncia ad un credito derivante da compensi per *royalties* spettanti al socio di maggioranza e la seconda (ord. 26 gennaio 2016, n. 1335) riguardante le rinunce a crediti derivanti dalle indennità di fine mandato spettanti a due soci-amministratori.

Orbene, in tali arresti è stato statuito che la norma *ex* articolo 88, comma 4, T.U.I.R., definita impropriamente “*norma agevolativa*” (definizione che, come si è evidenziato diffusamente nel Documento FNC¹⁵, non può ritenersi corretta stante il carattere sistematico della norma

¹² Sulla fondatezza delle preoccupazioni antielusive sottese alle tesi dell'incasso giuridico v. D. Stevanato, *cit.*, 1557, il quale, peraltro, sostiene che un meccanismo per “correggere” gli effetti distorsivi in argomento potrebbe consistere nell'imposizione in capo al socio all'atto della rinuncia al credito mediante “*la valorizzazione dell'art. 6, comma 2, T.U.I.R. in base al quale “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti,... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”* in quanto “*non vi è dubbio che la rinuncia si inserisce in questo caso in un “atto di scambio”, ed è perciò legittimamente inquadrabile nelle ipotesi di “cessione onerosa” del credito*”. Sul punto v., altresì, F. Lozzi, *Gli effetti fiscali della rinuncia alle indennità di fine mandato dell'amministratore-socio*, in *Corr. Trib.*, 2013, 2318 ss. il quale sostiene che sia più opportuno “*ricorrere ad un'interpretazione logico-sistematica, piuttosto che meramente letterale delle norme, che consente, peraltro, di superare il vuoto e il deficit di coordinamento normativo che indubbiamente il testo novellato dell'art. 88, comma 4 del T.U.I.R. ha determinato, arginando comportamenti che potrebbero essere facilmente ricondotti a intenti elusivi*”.

¹³ A. Garcea, *Rinunce dei soci ai compensi imponibili per cassa: analisi critica delle teorie sulla tassabilità*, in, *Il fisco*, 1995, 10170 ss.

¹⁴ Cfr., sul punto, Agenzia delle Entrate, risoluzione del 5 aprile 2001, n. 41/E e risoluzione del 22 maggio 2002, n. 152/E.

¹⁵ FNC, Documento del 15 febbraio 2016, par. 4, 12.

stessa), dovendo essere letta in correlazione con i successivi articoli 94, comma 6 e 101, comma 6, *“non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui ove si tratti di crediti di lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene non materialmente incassati, siano, mediante la rinuncia comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare”*, con conseguente applicazione della relativa ritenuta fiscale.

I giudici di legittimità, quindi, una volta affermato che in capo alla società partecipata la rinuncia dei crediti non comporta la creazione di materia imponibile stante l’operare della norma “agevolativa” ex articolo 88, comma 4, T.U.I.R., concludono che quest’ultima non altera il regime fiscale proprio dei crediti oggetto di rinuncia, la quale, in quanto atto dispositivo di un diritto, presuppone l’“incasso giuridico” del credito.

Tale conclusione, peraltro, eviterebbe quel salto d’imposta che, nelle ipotesi di reddito di lavoro autonomo tassabile in base al principio di cassa, si verrebbe a determinare a fronte dell’intassabilità sia in capo alla società che in capo al socio del credito rinunciato.

Da ultimo, per completezza espositiva, si segnala che il principio enucleabile dalle citate pronunce è stato richiamato anche da una recentissima sentenza di merito¹⁶ relativa alla rinuncia dei soci-amministratori all’indennità di fine mandato; più in particolare, i giudici di prime cure hanno affermato che *“la rinuncia operata dal socio presuppone logicamente la maturazione e il conseguimento del credito vantato, con inevitabile assoggettamento al conseguente regime fiscale in capo al socio creditore; in caso contrario si ammetterebbe la deduzione fiscale degli accantonamenti (ex articolo 105 T.U.I.R.), nel corso dei singoli periodi di imposta, senza assoggettarli a tassazione, nonostante determinino l’incremento del costo della partecipazione e la generazione di un reddito”*.

4. Considerazioni critiche

La risalente tesi dell’incasso giuridico, pur con l’avallo della Corte di cassazione, presta il fianco a più di un rilievo critico e risulta difficilmente condivisibile, principalmente per la connotazione antielusiva che la ispira e che invece non è in alcun modo rintracciabile nelle norme che sovrintendono alla tassazione dei redditi cui risulta applicabile il principio di cassa. Si pensi ad esempio, per i redditi di lavoro autonomo, all’articolo 54, comma 1, del T.U.I.R. laddove si fa riferimento ai compensi *“percepiti”* e all’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il quale prevede che la ritenuta deve essere effettuata *“all’atto del pagamento”* di detti compensi.

Più in generale, va anche rilevato che il sintagma “incasso giuridico” è sconosciuto all’ordinamento tributario e racchiude in sé un evidente ossimoro: il termine “incasso” non può che riferirsi alla materiale percezione, alla effettiva disponibilità del denaro o del corrispettivo in natura, e non è suscettibile, quindi, di essere riferito a crediti maturati e non

¹⁶ Comm. Trib. Prov. Vicenza, Sez. III, 14 marzo 2016, n. 280.

riscossi ovvero a meri atti di disposizione di situazioni giuridiche soggettive, quali appunto le rinunce al diritto di credito¹⁷.

Inoltre, non è neppure scontato che il “salto d’imposta” che la tesi qui opposta vorrebbe evitare si manifesti necessariamente in tutte le ipotesi di rinuncia a crediti correlati a redditi sottoposti ad imposizione per cassa.

Si pensi, ad esempio, ai componenti negativi di reddito mai dedotti dalla società partecipata, in quanto deducibili solo per cassa, come ad esempio i compensi spettanti ai soci-amministratori¹⁸. In tal caso, la rinuncia al compenso da parte del socio-amministratore, secondo la tesi qui avversata, sarebbe infatti tassabile in capo a quest’ultimo pur non avendo la società partecipata dedotto alcunché a titolo di compenso, il che dimostra come la simmetria impositiva società-socio postulata dalla tesi dell’incasso giuridico non è un dato strutturale e connaturato delle norme in esame.

D’altro canto, anche laddove tale salto d’imposta si verifichi, la rinuncia non comporta alcuna monetizzazione del credito, ma soltanto il trasferimento del suo valore su quello della partecipazione detenuta nella società partecipata. Che tale situazione non possa considerarsi equivalente a quella dell’incasso del compenso correlato al credito rinunciato è comprovato dalla circostanza che all’atto del definitivo realizzo della partecipazione il maggior valore rappresentato dal credito potrebbe essere svanito e non è certo che si tramuti in un incasso effettivo di un corrispettivo in denaro o in natura di ammontare corrispondente, per cui per un reddito tassabile per cassa sarebbe irrazionale prelevare l’imposta sin dall’epoca della rinuncia, e tale irrazionalità è tanto più evidente e marcata quanto maggiore è il lasso di tempo che intercorre tra la rinuncia del socio al credito e il successivo realizzo della partecipazione¹⁹. Il salto d’imposta che eventualmente si viene a determinare nell’ipotesi di rinuncia a crediti correlati a redditi sottoposti ad imposizione per cassa è dunque un dato strutturale del combinato disposto delle norme che sanciscono l’irrelevanza fiscale in capo alla società partecipata delle rinunce dei soci e l’incremento del costo della partecipazione detenuta dal socio rinunciante.

È, in altri termini, il portato normativo della combinazione della tassazione secondo il principio di competenza valevole per la società con quella secondo il principio di cassa valevole per il socio persona fisica non imprenditore; se uno sfasamento temporale può esserci, è stato dunque tenuto in conto dal legislatore, il quale, nel caso di specie, ha evidentemente ritenuto degno di tutela prevalente l’interesse al rafforzamento patrimoniale della società²⁰.

¹⁷ Cfr., tra gli altri, M.A. Galeotti Flori, *Il possesso dei redditi nei tributi diretti*, Padova, 1983, 84; L. Del Federico, *Profili fiscali della rinuncia dei crediti da parte dei soci*, in *Il fisco*, 1994, 9018; J. Bloch-L. Sorgato, *Non c’è imponibile nella rinuncia al credito di imprenditori e professionisti*, in *Corr. Trib.*, 2002, 2688 ss.

¹⁸ Per la deducibilità in base al principio di cassa di detti compensi cfr. articolo 95, comma 5, T.U.I.R.

¹⁹ Nelle ipotesi in esame, quindi, non solo non vi è formale percezione di un corrispettivo, ma manca altresì, sotto un profilo sostanziale, un incremento di ricchezza certo e determinato da sottoporre a tassazione.

²⁰ Cfr., A. Garcea, *cit.*, 10175 e F. Gallio, *Tassate le somme rinunciate dal socio-amministratore e dedotte dalla società*, in *Il fisco*, 2016, 783. L’eventuale sussistenza di un intento elusivo nell’atto di rinuncia non è quindi contrastabile in modo automatico con la tesi dell’incasso giuridico, ma deve essere dimostrato dall’Agenzia

La stessa Amministrazione finanziaria ha, peraltro, avuto modo di precisare che dall'interpretazione sistematica degli articoli 88, comma 4, 94, comma 6, e 68, comma 6, del T.U.I.R. (nell'attuale numerazione) “*si evince che la capitalizzazione dell'onere sostenuto dal socio è una conseguenza e non la condizione dell'intassabilità della sopravvenienza da apporto presso la partecipata*”²¹.

Non può dunque non ribadirsi la totale estraneità all'ordinamento tributario dell'istituto dell'incasso giuridico.

L'affermazione dei giudici di legittimità in base alla quale “*altrimenti operando, si permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante producano l'effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito, che finirebbe per rimanere esente da imposizione*” non può valere a tal punto da conferire alle norme relative alla rinuncia ai crediti dei soci un significato totalmente diverso da quello assegnatogli dal legislatore²².

Né può valere l'argomentazione utilizzata dalla Suprema Corte secondo la quale la rinuncia sarebbe assimilabile all'incasso effettivo del credito, in quanto idonea a manifestare la disponibilità e il godimento di un elemento reddituale tale da integrare gli estremi di una percezione del provento da parte del socio, rilevante nella prospettiva della tassazione per cassa.

L'impianto normativo che sovrintende all'imposizione dei redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di capitale e diversi è informato, infatti, al principio di cassa che implica la necessaria percezione fisica del provento, in denaro o in natura, in ciò differenziandosi dal principio di competenza che si basa sulla maturazione della situazione giuridico soggettiva²³: un principio di cassa “allargato” nei termini indicati dal concetto di incasso giuridico non farebbe che snaturare il sistema complessivo della tassazione sul reddito in quanto per le dette categorie reddituali il possesso è riferito soltanto a somme di denaro o a beni in natura e non a crediti maturati e non riscossi o a meri atti di disposizione di crediti²⁴.

Da quanto appena evidenziato discende come un *revirement* giurisprudenziale sia più che auspicabile, considerata anche la nuova disciplina fiscale della rinuncia dei soci ai crediti la quale risulta ora improntata, a differenza di quella previgente, all'evitare che si producano asimmetrie fiscali tra le poste coinvolte nell'operazione²⁵.

delle entrate facendo applicazione della disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale di cui al nuovo articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Una lettura antielusiva delle norme in esame, lungi pertanto dal poter essere desunta in via meramente interpretativa, non può che derivare da una modifica legislativa in tal senso, che preveda espressamente la tassabilità anche del mero incasso giuridico dei crediti correlati a redditi imponibili per cassa.

²¹ In termini, la cit. risoluzione n. 152/E del 2002.

²² In argomento v. L. Del Federico, *cit.*, 9018 il quale considera la creazione dell'incasso giuridico “*inequivocabilmente contra legem*”.

²³ Cfr. P. Russo, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2002, 78; P. Boria, *Il sistema tributario*, Milano, 2008, 193 ss.

²⁴ Cfr., A. Garcea, *cit.*, 10176 e J. Bloch-L. Sorgato, *cit.*, 2688 ss.

²⁵ Sul punto v. FNC, Documento del 15 febbraio 2016, par. 5, 16.

La novella normativa apportata dal Decreto internazionalizzazione, introducendo infatti la parziale rilevanza fiscale dell'operazione di rinuncia dei crediti da parte dei soci attraverso l'imponibilità a titolo di sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata della rinuncia medesima per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto del credito, non ha fatto altro che confermare che la tassazione del socio non può costituire un correttivo ai possibili salti d'imposta derivanti dalla disciplina in discorso (nella sua versione previgente) stante la non configurabilità in capo al socio di una contropartita numeraria diretta conseguente all'atto di rinuncia o, comunque, di un effettivo incremento reddituale.